



COMUNE DI ALDENO

Piazza C. Battisti n. 5

38060 ALDENO - Trento

Tel. 0461 – 842523 / 842711- fax. 842140

www.comune.aldeno.tn.it

e-mail segreteria@comune.aldeno.tn.it

e-mail PEC: aldeno@postemailcertificata.it

P.I. 00379660228 - C.F. 80013230224

Prot. n. 2282/6/7

Aldeno, 16.03.2018

OGGETTO: DEROGA ORDINANZA DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA SUL PIAZZALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DEL COMUNE DI ALDENO.

I L S I N D A C O

- Premesso che con Ordinanza Sindacale prot. n. 1233/3 di data 05.02.2007 è stato istituito il divieto di sosta e fermata (0 - 24) e il divieto di transito per tutti i veicoli sul piazzale della Chiesa Parrocchiale in Piazza C. Battisti del Comune di Aldeno.

- Vista la richiesta, presentata dal Sig. Toller Donato residente ad Aldeno in Piazza Depero n. 5, registrata al Prot. n. 2270/6/7 di data 16.03.2018, volta ad ottenere l'autorizzazione, in deroga all'ordinanza di cui sopra, per l'accesso e la sosta temporanea del veicolo targato ED 276 MF, sul piazzale della Chiesa Parrocchiale di Aldeno in prossimità dell'ingresso della canonica, ai fini dello svolgimento di servizi parrocchiali;

- Ritenuto di salvaguardare la pubblica incolumità e di permettere il regolare svolgimento delle attività di che trattasi;

- Accertata la propria competenza a disporre in base alla deliberazione giuntale n. 255 dd. 31.12 2001, che ha attuato l'art. 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L, come successivamente modificato;

- Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n° 285 e s.m. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

- Visti gli artt. 5 e 37 dello Statuto Comunale;

ORDINA

il veicolo targato ED 276 MF è autorizzato, in deroga all'ordinanza Prot. n. 1233/3 di data 05.02.2007, ad accedere e sostare sul Piazzale della Chiesa Parrocchiale in Piazza Cesare Battisti del Comune di Aldeno in prossimità dell'ingresso della canonica per lo svolgimento di servizi parrocchiali.

- Rimane definito che di eventuali danni sarà ritenuto responsabile il richiedente;

- La presente ordinanza di deroga può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale;

- Il Corpo di Polizia Municipale Trento-MonteBondone e gli Organi di Polizia sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente Ordinanza;

- Avverso al presente atto è ammesso ricorso:

1) ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 31.07.1993, n. 13 al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17

- dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data della presente ordinanza;
- 2) ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. entro 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



IL SINDACO

Nicola Fioretti

La presente ordinanza viene trasmessa a:

Egr. Sig.
TOLLER DONATO
Piazza Depero n. 5
38060 = ALDENO.

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Trento - Monte Bondone
Via Maccani n. 148
38121 = TRENTO.
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le
Comando Stazione Carabinieri di Aldeno
Piazza C. Battisti n. 1
38060 = ALDENO.

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Trento - Monte Bondone
c/o sede ALDENO